



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

Il Magistrato istruttore, dott. Francesco Testi

VISTO

il questionario trasmesso dall'Organo di revisione del Comune di Barbariga (BS), relativo al rendiconto 2018, redatto ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., Legge n. 266/2005;

il questionario trasmesso dall'Organo di revisione del Comune di Barbariga (BS), relativo al rendiconto 2019, redatto ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., Legge n. 266/2005;

il questionario trasmesso dall'Organo di revisione del Comune di Barbariga (BS), relativo al rendiconto 2020, redatto ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., Legge n. 266/2005;

la relazione dell'Organo di revisione sul conto consuntivo 2018, redatta ai sensi dell'art. 239, D.Lgs. n. 267/2000 (di seguito, "TUEL");

la relazione dell'Organo di revisione sul conto consuntivo 2019, redatta ai sensi dell'art. 239 TUEL;

la relazione dell'Organo di revisione sul conto consuntivo 2020, redatta ai sensi dell'art. 239 TUEL;

TENUTO CONTO

di quanto accertato e disposto nella nota di archiviazione di questa Sezione sul rendiconto 2017 del Comune di Barbariga (prot. Cdc n. 16940 del 05.08.2019);

CONSIDERATO

che non si ravvisano ragioni per ulteriori approfondimenti istruttori e/o per convocare l'Amministrazione in adunanza collegiale

P.Q.M.

comunica l'esito, allo stato degli atti, delle verifiche svolte sui questionari relativi al consuntivo 2018-2019-2020.

Si raccomanda, in particolare, all'Ente quanto segue:



CORTE DEI CONTI

1. Prestare maggiore attenzione alla corretta compilazione delle banche dati online e dei documenti contabili dell'Ente, al fine di garantire coerenza e conformità fra i dati, stante le discrasie riscontrate in sede di disamina del rendiconto 2020 relativamente al valore "Totale parte vincolata" e "Totale parte disponibile" del risultato di amministrazione al 31.12.2020 (cfr. prospetto "Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020" in BDAP con tabella n. 1 a pag. 21 del questionario consuntivo 2020 e tabella a pag. 19 della relazione dell'Organo di revisione: per la parte vincolata rispettivamente € 116.018,90 vs. € 177.161,51 e per la parte disponibile € 224.593,80 vs. € 163.451,16).
2. Circa i rapporti con gli organismi partecipati:
 - adottare le misure volte a superare le difficoltà connesse alla rilevazione dei rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente locale e le sue società partecipate attraverso il sistema informativo (cfr. quesito n. 12 a pag. 19 del questionario consuntivo 2018, quesito n. 9 a pag. 16 del questionario consuntivo 2019, nonché quesito n. 11 a pag. 19 del questionario consuntivo 2020);
 - preso atto di quanto riferito dall'Organo di revisione a pag. 35 della relazione sul rendiconto anno 2020 - "L'organo di revisione dà atto che l'unica società partecipata dall'Ente (Cogeme Spa), alla data della presente, non ha provveduto alla redazione del bilancio 2020. L'ultimo bilancio redatto, relativo all'esercizio 2019, non presentava situazioni di perdite di esercizio, analogamente, nei due esercizi precedenti, non sono state rilevate perdite di esercizio a fronte delle quali accantonare apposito fondo" - considerare sistematicamente la possibilità di effettuare accantonamenti nel risultato di amministrazione a titolo di "Fondo perdite società partecipate", nel rispetto dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e a tutela delle maggiori ed eventuali spese legate a passività di organismi partecipati.
3. Valutare attentamente la congruità dell'accantonamento a titolo di FCDE - Fondo crediti di dubbia esigibilità. Si evidenzia che, a consuntivo, la quantificazione della quota di risultato di amministrazione accantonata a FCDE è determinata applicando "all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti", il complemento a 100 della media del rapporto tra incassi in conto residui e importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi. Nel bilancio di previsione, invece, in linea generale, la quantificazione dell'accantonamento a FCDE è effettuata applicando agli stanziamenti delle entrate di dubbia e difficile esazione il complemento a 100 della media tra incassi in conto competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi. In sede di rendiconto, pertanto, sono i residui attivi all'inizio di ogni anno di riferimento degli ultimi 5 esercizi, nonché l'andamento degli incassi in conto residui a dover essere attentamente monitorati dall'Ente, al fine di valutare la congruità dell'accantonamento a titolo di FCDE. Per il calcolo della



CORTE DEI CONTI

percentuale di riscossione, difatti, l'Ente deve considerare solo le riscossioni in c/residui dell'anno in corso (senza sommare anche le riscossioni in c/competenza), rapportando dette somme ai residui attivi iniziali dell'anno (e non agli accertamenti dell'anno), considerando il quinquennio precedente che, per il 2020, è 2016-2020 (per il 2021 è 2017-2021; per il 2022 è 2018-2022 e così via). Infine, si rammenta che, secondo quanto previsto dai principi contabili, le entrate da non considerare di difficile e dubbia esazione devono essere oggetto di attenta valutazione e di idonea motivazione da parte dell'Ente e, in ogni caso, che *“fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione”*.

Si invita, pertanto, l'Ente e l'Organo di revisione a valutare lo scrupoloso rispetto dei principi contabili in parola, per il calcolo del FCDE a consuntivo, già in occasione dell'approvazione del rendiconto 2022.

Con riserva di ogni ulteriore verifica, in occasione dei controlli sui prossimi questionari e ricognizioni periodiche delle partecipazioni detenute.

Il Magistrato istruttore
dott. Francesco Testi

FT/em



CORTE DEI CONTI